

PATTO DI COLLABORAZIONE

GESTIONE CONDIVISA DEL GIARDINO CARDINAL MICHELE PELLEGRINO (GIARDINO DEL BALON)

PREMESSO CHE:

1. L'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
2. L'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni: "riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, dei beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali";
3. La Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 dicembre 2019 ha approvato il Regolamento n.391 per il Governo dei Beni Comuni Urbani nella Città di Torino (di seguito: Regolamento);
4. in data 13/12/2020 con messaggio di posta elettronica (protocollo n 1043 1-40/1 Area Trasformazione Periferie e Beni Comuni), conservata agli atti, la Fondazione di Comunità Porta Palazzo, con sede in Torino, via Cottolengo 4, CF 97861380018, ha presentato una proposta di governo condiviso;
5. Il giardino Cardinale Michele Pellegrino in piazza Borgo Dora è un'area verde che ospita un'area giochi. Il giardino è stato realizzato nel 2001 a cura della Città nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana The Gate, con la creazione di un'area dedicata al gioco dei più piccoli e un'ampia area ad anfiteatro, circondata da alberi che oggi garantiscono ombra e protezione. Nel 2012 una grande parte del giardino è stata destinata al Turin Eye, l'aerostato frenato a destinazione turistica, che nel 2018 è stato dismesso; da quel momento il giardino è rimasto chiuso, continuando però ad ospitare i manufatti che servivano al funzionamento del pallone aerostatico. Dopo il primo lockdown dovuto all'emergenza pandemica nella primavera 2020, la comunità di quartiere ha espresso la necessità di disporre di spazi all'aperto per riconquistare la socializzazione in sicurezza, il Giardino Cardinal Pellegrino è stato identificato come uno spazio idoneo per un utilizzo in tal senso; grazie a un protocollo di intesa tra la Fondazione di Comunità di Porta Palazzo, l'associazione Fuori di Palazzo e la Circoscrizione 7 è stata garantita l'apertura di una porzione del giardino dedicata ad area gioco bimbi. Parallelamente è stata avviata dalla Fondazione di Comunità Porta Palazzo una campagna di sensibilizzazione e *crowdfunding* per la messa in sicurezza dell'area e la Circoscrizione 7 ha effettuato la manutenzione di giochi e piante. Successivamente, è stata avviata una procedura di sponsorizzazione a seguito di una proposta presentata da parte di un operatore economico, sulla base dell'Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno di attività e iniziative legate alla manutenzione, valorizzazione, promozione e cura del verde pubblico comunale anni 2020 – 2021. Attraverso questa sponsorizzazione, nell'autunno 2021, sono stati realizzati i lavori di rimozione dei blocchi di cemento per la messa in sicurezza dell'area. La Fondazione di Comunità Porta Palazzo, con Stranaidea

s.c.s. e Associazione CO.H APS ha inoltre partecipato al Bando contributi per migliorare la vivibilità del Lungo Dora torinese nell'ambito del progetto europeo ToNite, presentando il progetto USANZE PELLEGRINE, un progetto di "prove d'uso" del Giardino Pellegrino, con attività di teatro sociale, laboratori esperienziali di arte, gruppi di lettura, mediazione culturale, giochi per i più piccoli. Il progetto è stato selezionato e ammesso al finanziamento.

6. il Tavolo Tecnico Beni Comuni, di cui all'articolo 10, comma 1, del Regolamento, in data 19/01/2021, ha esaminato la proposta valutandone la coerenza con i principi del Regolamento e individuando la Circoscrizione 7 come servizio a competenza prevalente. Successivamente, d'intesa con la Circoscrizione 7, e con presa d'atto del Tavolo Tecnico, si è stabilito di assegnare la competenza all'Area Trasformazioni Periferie e Beni Comuni, in ragione delle possibili interazioni con altri progetti di rilevanza cittadina, quali il progetto TONITE e il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare;
7. con Deliberazione della Giunta Comunale n.431 del 25/05/2021, è stata avviata la fase di co-progettazione per definire il programma di cura e gestione condivisa, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento. Alla co-progettazione hanno partecipato i proponenti e i funzionari dell'Area Trasformazioni Periferie e Beni Comuni, degli Uffici Tecnici e della Circoscrizione 7;
8. All'esito dell'attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella apposita sezione del sito Internet, la proposta prevede dunque, nella sua redazione finale, la realizzazione di un intervento di trasformazione del giardino Pellegrino da spazio chiuso e abbandonato a luogo fruibile ed accogliente.
9. A conclusione dell'attività di co-progettazione, con Deliberazione del ..., n. mecc. ... la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare lo schema del presente Patto.

Tutto ciò premesso e accettato,

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona di Valter Cavallaro, Dirigente Area Trasformazioni Periferie e Beni Comuni, nato a Torino il 26/01/1964, il quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale (....) della Città di Torino (in seguito: Città);

E

Fondazione di Comunità Porta Palazzo con sede in via Cottolengo 4, Torino, C.F. 97861380018, nella persona di XXXXXXXX nato\la a XXXXX in data XXXXXXXXX e residente in XXXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX, quale Legale Rappresentante del suddetto Ente; (In seguito: Soggetti Civici)

di seguito congiuntamente definiti come "le Parti",

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la gestione condivisa del Giardino Cardinal Michele Pellegrino sito in via Borgo Dora.
2. Le premesse formano parte integrante del Patto.
3. Gli obiettivi del Patto sono:
 - a. trasformare il giardino Pellegrino da spazio chiuso e abbandonato in luogo attrattivo e fruibile da tutta la cittadinanza: il giardino come occasione di incontro e di inclusione per i diversi target di popolazione e vissuto in diversi orari della giornata;
 - b. restituire il giardino alla collettività, non solo per invogliare le persone che frequentano o abitano il quartiere a tornare a utilizzarlo, ma anche per percepirlo come un luogo sul quale cittadini* e/o associazioni possano immaginare e progettare insieme, luogo dove si sperimenta il senso civico e l'attivismo per i beni comuni;
 - c. attivare un lavoro di rete con enti e gruppi di cittadini/e per progettare e realizzare attività che consentano la riappropriazione dello spazio da parte delle comunità, quindi svolgimento e promozione di momenti organizzati e momenti di fruizione libera;
 - d. promuovere l'uso dello spazio pubblico all'aperto anche per le attività che in passato si svolgevano al chiuso, ma che oggi sarebbe più sicuro portare fuori (riunioni, saggi, doposcuola, lezioni,...);
 - e. progettare in modo partecipato gli usi e le funzioni del giardino insieme a tutte le persone che abitano o frequentano il quartiere, in ottica di massima inclusività;
 - f. promuovere la nascita di un comitato di gestione e progettazione permanente, che possa essere allargato nel tempo;
 - g. allargare il patto ad altri soggetti e sperimentare una gestione condivisa;
 - h. attivare percorsi di accompagnamento delle persone fragili e/o senza fissa dimora che frequentano l'area verso i servizi competenti in materia, in modo da favorire il dialogo e l'incontro con le istituzioni e mantenere l'attenzione sulla loro situazione;
 - i. avviare un percorso di progettazione partecipata che coinvolga le persone fragili e/o senza fissa dimora che frequentano l'area per progettare servizi e attività che il giardino e le associazioni/enti del territorio potrebbero offrire loro.

Le azioni e gli interventi previsti sono:

- a. cura e presidio dello spazio, osservazione, ascolto e interazione con chi frequenta il luogo e invito a partecipare alle attività di progettazione partecipata;
- b. attività di animazione: attività ludico-ricreative e di educazione alla cittadinanza, di carattere artistico, sportivo o musicale in particolare con giovani e bambini;

- c. realizzazione di una biblioteca aperta bookcrossing dedicata in particolare ai/alle più piccoli/e;
- d. realizzazione di disegni a terra, nelle modalità da concordare;
- e. coinvolgimento di altre realtà del territorio nella cura e nell'animazione dello spazio;
- f. adozione di alcune aiuole, individuate dalla Fondazione, da parte delle scuole del quartiere - fermo restando che la manutenzione ordinaria del verde orizzontale e verticale del giardino resta a carico della città, nell'ambito della regolare programmazione cittadina e circoscrizionale;
- g. realizzazione di giochi educativi per bambini e bambine;
- h. attività di progettazione partecipata per individuare usi, funzioni, potenzialità del luogo e per la definizione di possibili soluzioni progettuali per la riqualificazione dell'area e la suddivisione in fasi realizzative;
- i. sperimentazione da parte di adulti/e e bambini/e di esperienze di cittadinanza attiva dirette;
- j. gestione del container utilizzato per il ricovero del materiale e delle attrezzature funzionali alle attività del patto - il container è acquistato dalla Fondazione nell'ambito del progetto USANZE PELLEGRINE selezionato dal Bando contributi del progetto europeo ToNite;
- k. contatto con i servizi che si occupano delle persone fragili e/o senza dimora, per favorire il dialogo e l'incontro e attivare una rete che si interessi del tema;
- l. coinvolgimento di enti e associazioni del quartiere per la realizzazione di attività o percorsi per le persone fragili e/o senza dimora.

Art. 2

RUOLO DELLE PARTI E MODALITÀ' DELLA COLLABORAZIONE

1. Le Parti, per la realizzazione del Patto, si ispirano ai principi generali di cui all'articolo 3 del Regolamento: fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione, consapevolezza e contrasto alle discriminazioni.
2. I Soggetti civici si impegnano a realizzare le seguenti azioni:
 - presidio e monitoraggio dello spazio e segnalazione alla Circoscrizione 7 e alla Città per eventuali manutenzioni necessarie;
 - attività di ascolto di chi abita o frequenta l'area e coinvolgimento nel percorso di progettazione partecipata;
 - creazione di occasioni di dialogo e di conoscenza reciproca tra chi abita e/o frequenta l'area;
 - promozione di attività di animazione rivolte in primis ai/alle più piccoli* e ai/alle giovani;

- gestione apertura e chiusura quotidiana, se il gruppo di lavoro di cui al successivo comma 4 ne riterrà necessaria la chiusura notturna;
- conduzione di un percorso di progettazione partecipata degli usi e delle funzioni del giardino e con l'obiettivo di portarne gli esiti all'attenzione di Città e Circoscrizione;
- allargamento, tramite le suddette azioni, della partecipazione al patto di collaborazione;
- valutazione della possibilità di riattivare il punto acqua esistente, con utenza (ad uso agricolo) a carico della Fondazione.

3. La Città si impegna a realizzare le seguenti azioni:

- Attività, interventi, beni strumentali e di consumo:
 - o fornitura in comodato d'uso gratuito di attrezzature e beni di consumo presenti nell'Attrezzoteca costituita nell'ambito del progetto Co-City e gestita dalle Case del Quartiere;
 - o verifica della possibilità di attivazione della raccolta differenziata per il giardino;
 - o attività, azioni e interventi, nei limiti delle risorse disponibili, realizzate a seguito di segnalazioni relative a malfunzionamenti o necessità di manutenzioni che giungono dai firmatari del patto.
- Esenzioni e agevolazioni:
 - o esclusione dall'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c) del Regolamento n. 395 per le attività svolte nell'ambito del Patto che richiedono l'occupazione di suolo pubblico.
- Attività di comunicazione e informazione:
 - o informazione alla cittadinanza sull'attività e sui contenuti del Patto;
 - o creazione di un canale di informazione con i sottoscrittori del patto, diffondendo le opportunità offerte dai canali informativi della Città relativamente alle iniziative e ai servizi attivi nell'area;

4. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) del Regolamento, per il coordinamento delle attività di gestione condivisa le Parti si avvarranno dei seguenti strumenti:

- o gruppo di lavoro coordinato dalla Fondazione e composto da un/a rappresentante della Fondazione, un/a rappresentante dell'Area Trasformazioni Periferie e Beni Comuni, un/a rappresentante della Circoscrizione 7, rappresentanti di ulteriori soggetti che aderiranno in futuro al patto, quale strumento di coordinamento, monitoraggio e valutazione delle azioni previste dal patto e dei percorsi di progettazione partecipata. Il gruppo si riunirà con cadenza almeno trimestrale. Il Gruppo di lavoro valuterà inoltre le richieste di adesione al patto da parte di altri soggetti interessati;
- o report annuali di monitoraggio e valutazione realizzati dal Gruppo di lavoro.

5. I Soggetti civici possono svolgere azioni di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento.

6. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto.

Art. 3

RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. I Soggetti civici sono responsabili delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si sono impegnati a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, commi 2 e 4.
2. La Città è responsabile delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si è impegnata a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, comma 3.
3. Nell'esercizio delle azioni descritte all'art. 2 la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei Soggetti civici. I Soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città. Le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni descritte all'art. 2.
4. Al Patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento, contenente:
 - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
 - b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti civici;
 - c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.
5. I Soggetti civici individuano nella persona di XXXXXXXXXXXX la supervisora cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel suddetto documento. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato\la un\la diverso\la referente, i Soggetti civici si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.
6. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i Soggetti civici che stipulano il Patto. Le formazioni sociali stabilmente organizzate che stipulano il Patto si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri\è associati\è.
7. Come previsto dall'articolo 27 comma 6 del Regolamento, la Città, come forma di sostegno, potrà rendere disponibili dispositivi di protezione individuale e fornire documenti informativi anche relativi alle disposizioni di cui al Titolo III del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Art. 4

INTERVENTI E OPERE SUL BENE

1. La realizzazione di interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione è disciplinata dall' art 9, commi 3 e 4 del Regolamento.
2. I Soggetti Civici si impegnano a realizzare i seguenti interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione:
 - posa in opera di una bacheca informativa da posizionare nel giardino;
 - acquisto e posa di un container per le attrezzature utili agli usi previsti per il giardino. Il container, acquistato dalla Fondazione nell'ambito del progetto

- USANZE PELLEGRINE selezionato dal Bando contributi del progetto europeo ToNite, è funzionale alle attività del patto e gestito nell'ambito del patto stesso;
- altri interventi esito di percorsi di progettazione partecipata, coordinati dal Gruppo di lavoro.
3. La Città si impegna a realizzare i seguenti interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione:
 - fornitura di una bacheca informativa da posizionare nel giardino.
 4. Nel corso della collaborazione, l'eventuale realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le Parti.
 5. Le Parti stabiliscono, al momento dell'accordo sulla loro realizzazione, anche le modalità di rimozione o mantenimento, alla conclusione del Patto.
 6. Al termine del Patto di collaborazione, in assenza di rinnovo, la Fondazione si impegna alla rimozione del container di cui al comma 2 a proprie spese e al ripristino dell'area, salvo diversi accordi tra le parti.
 7. Le eventuali acquisizioni di opere e interventi da parte della Città sono sempre a titolo gratuito.

Art. 5

PUBBLICITÀ DEL PATTO

1. Tutta la documentazione relativa al Patto è pubblicata sul sito www.comune.torino.it/benicomuni al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati proposte e osservazioni, secondo quanto previsto e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 4, del Regolamento.

Art. 6

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'articolo 26 del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal Patto sono realizzate attraverso le seguenti modalità:
 - a. incontri periodici del Gruppo di lavoro;
 - b. report annuali di monitoraggio e valutazione, realizzati dal Gruppo di lavoro.

Art. 7

DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il Patto ha una durata di anni cinque, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta.
2. I Soggetti civici ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 8

RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal Patto per circostanziati motivi di interesse pubblico.
2. I Soggetti civici possono recedere per giusta causa dal Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione scritta o posta elettronica all'altra Parte e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 9

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.

Art. 101

SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Soggetti civici. L'atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 11

DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i Soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

Art. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Soggetti civici e contenuti nel Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino,

Per i Soggetti civili

Per la Città